AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità* 2013;

VISTO il decreto n. 14/1999 Reg. Decr. – 5/1999 R.M.S.P. emesso il 28/06-28/07/1999 dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Penale, confermato con decreto n. 8/04 - 5/2001 R.M.P. emesso il 16-30/03/2004 dalla Corte di Appello di Salerno, divenuto irrevocabile a far data dal dì 04/11/2004 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione, con il quale è stata disposta, tra l'altro, in danno di ADINOLFI Giovanni, nato a Salerno il 28/04/1968, la confisca dei seguenti beni "*unità immobiliari indicate nell'atto di compravendita per notaio Barela del 20.7.1998, repertorio 43685-raccolta 12804, registrato presso l'Ufficio del Registro di Eboli al n. 1888 mod.69 serie IV del 7.8.1998, e propriamente ha2.30.10 (fol.51, part.157) ed ha 3.45.23(fol. 51,part.lle 95 e 274) di fondo rustico ubicato in Eboli (Sa) alla località Cioffi, con entrostante capannone agricolo, fienile aziendale e comodi rurali, in catasto alla partita 10579, fol.51.(part.lle 157-95 e 274)*";

VISTA la trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Salerno (presentazione n. 171 del giorno 17/05/2004, ai nn. 21430 di Reg. Gen. e 16492 di Reg. Part.), riguardante il menzionato provvedimento n. 8/04 - 5/2001 R.M.P. emesso il 16-30/03/2004 dalla Corte di Appello di Salerno, nell'ambito della suddetta procedura ablativa, a favore dell'Erario dello Stato, e contro Adinolfi Giovanni, sopra generalizzato;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Salerno – Territorio, è emerso, quanto ai cespiti confiscati sopra individuati, trattarsi di terreni agricoli, con entrostante capannone agricolo, siti in agro di Eboli (SA), località Cioffi, attualmente censiti nel N.C.T. del medesimo Comune al foglio 51, particella 274 (fabbricato rurale), 95 (ha 3.45.23), e particella 157 (ha 2.30.10) (I-SA-209246);

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989617 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 – 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 – 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 – 21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

VISTA la nota prot. n. 0040003 del 22/12/2014, con la quale l'Agenzia Nazionale ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei cespiti sopra individuati;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 0040003 del 22/12/2014 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 2015/409/DRCAM/NA4 del 15/01/2015 con la quale la Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio ha chiesto alle Amministrazioni di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009, di "*verificare l'idoneità dell'immobile, descritto nell'allegata nota trasmessa dall'A.N.B.S.C., al soddisfacimento di prioritarie esigenze di carattere governativo soprattutto al fine di ridurre l'onere delle locazioni passive e consentire un risparmio della spesa pubblica*";

VISTA la nota prot. n. 2015/2261/DRCAM/NA4 del 18/02/2015 con la quale la medesima Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio ha comunicato il mancato interesse da parte delle Amministrazioni interpellate all'utilizzo dei cespiti di cui trattasi;

VISTA la nota prot. n. 6819 del 26/02/2015 con la quale il Comune di Eboli ha trasmesso copia della Deliberazione Commissariale n. 38/G del 19/02/2015, recante manifestazione d'interesse all'acquisizione dei predetti immobili al proprio patrimonio indisponibile, per destinarli "*per finalità e/o progetti sociali di cui sopra (fattoria sociale), mediante l'espletamento di specifica procedura ad evidenza pubblica*";

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono "*trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione*", ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del giorno 11/06/2015 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

gli immobili siti nel Comune di Eboli, meglio descritti in premessa, sono trasferiti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del medesimo Comune di Eboli, per destinarli alle finalità sopra meglio indicate.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, al Comune di Eboli, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)